

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARTA, MORA, DIANA, GIAGU DEMARTINI, ABIS, MONTRESORI, NIEDDU, CHESSA, PAGANI Antonino, GOLFARI, MURMURA, MAZZOLA, GUZZETTI, MICOLINI, GRANELLI, GRAZIANI, PARISI, ANDÒ, FONTANA Elio, AMABILE, TANI, ZANGARA, BEORCHIA, BAUSI, FIORET, EMO CAPODILISTA, SARTORI, CAPPUZZO, CECCATELLI, BOSCO, CAPPELLI, CHIMENTI, LIPARI, FOSCHI, VENTRE, TAGLIAMONTE, ZECCHINO, PATRIARCA, ANGELONI, FONTANA Walter, COVELLO, SALERNO, PULLI, IANNI, COVIELLO, DI LEMBO, DE CINQUE, NERI e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1991

### Riordinamento dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE)

ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha deliberato – nella seduta del 16 dicembre 1987 – di condurre una indagine conoscitiva, a norma dell'articolo 48 del regolamento del Senato, sulla situazione dell'ippicoltura nel nostro Paese. L'indagine è stata poi svolta con varie sedute di audizioni – 15 marzo, 4 aprile, 10 maggio, 2 agosto, 14 settembre 1989 e 7 febbraio 1990 – e con sopralluoghi effettuati presso gli Istituti di incremento ippico di Catania, Crema e Ozieri, rispettivamente il 27, 28 e 29 marzo 1990, ed ha avuto termine con le sedute del 21 febbraio e del 6 marzo

1991. Le conclusioni dell'indagine, elaborate dal senatore Alfredo Diana in una perspicua relazione (*Doc. XVII, n. 13*) sono poste a base del presente disegno di legge, in ragione delle valutazioni generali che le ispirano.

Gli inconvenienti della vigente normativa in materia di ippicoltura sono ben noti a tutti e riguardano sia il funzionamento delle istituzioni pubbliche che operano nel settore, sia il rapporto con i soggetti privati – gestori di ippodromi e non – ai quali su base convenzionale è affidato l'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, sia e soprattutto la scarsa consistenza degli inter-

venti a favore dell'allevamento che costituivano la finalità dichiarata della legge 24 marzo 1942, n. 315.

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche che operano nel settore, si deve purtroppo rimarcare che l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) non sempre è riuscita a svolgere il suo ruolo di ente pubblico, ordinato a fini di pubblica utilità, trasformandosi spesso - anche a causa della pletrica e caotica composizione del consiglio di amministrazione - in una sede di contrapposizione e di mediazione di interessi di corporazioni e di gruppi.

La finalità ultima dell'UNIRE - l'incremento delle razze equine - è stata così poco per volta obliterata, e le esigenze finanziarie hanno fatto premio sulle esigenze degli allevatori e dello spettacolo.

L'UNIRE ha finito così col perseguire una politica di redistribuzione degli utili raccolti attraverso la gestione monopolistica del gioco, esaurendo in questo automatismo la propria opera.

È sfuggita la ragione di fondo che aveva ispirato l'istituzione dell'ente: favorire - con l'organizzazione delle corse, i premi e le scommesse - lo sviluppo del settore dell'allevamento equino in Italia. Questo risultato poteva essere conseguito soltanto rispettando i ruoli di tutti i soggetti (alleva-

tori, società di corse, agenzie ippiche, *bookmakers*), che sono i naturali protagonisti dell'ippica.

L'esperienza di questi anni dimostra quanto l'UNIRE si sia discostata dal perseguimento di questi fini.

Il disegno di legge che viene ora proposto al Senato è volto allo scopo di rimuovere i lamentati inconvenienti e si articola in tre titoli.

Il Titolo I comprende cinque articoli. L'articolo 1 assegna all'UNIRE la finalità di sovrintendere alle attività connesse alle corse dei cavalli, delle scommesse e all'ippicoltura.

L'articolo 2 enumera specificamente i compiti dell'UNIRE, i cui organi sono - ai sensi dell'articolo 3 - il presidente, il consiglio direttivo e il collegio sindacale. L'articolo 4 disciplina l'esercizio delle scommesse, con norme provviste di sanzione penale, ai sensi del successivo articolo 5.

Il Titolo II - che comprende gli articoli 6, 7 e 8 - disciplina gli enti tecnici dell'ippica coordinati con l'UNIRE: il *Jockey club* italiano (JCI), l'Ente nazionale per le corse al trotto (ENCAT) e l'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI). Vengono specificamente elencati i compiti affidati a tali Enti e i loro organi.

Infine il Titolo III comprende il solo articolo 9, con le disposizioni finali.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****RIORDINAMENTO DELL'UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE)****Art. 1.**

*(Finalità, compiti ed organi dell'UNIRE)*

1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ente pubblico avente sede in Roma, esercita la sua attività sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. L'UNIRE direttamente e attraverso gli enti tecnici con essa coordinati, sovrintende alle attività connesse alle corse dei cavalli, alle scommesse e all'ippicoltura secondo le disposizioni della presente legge.

**Art. 2.**

*(Compiti dell'UNIRE)*

1. L'UNIRE svolge i seguenti compiti:

a) esercita i totalizzatori e le scommesse negli ippodromi e fuori di essi o ne concede l'esercizio, riscuotendo i relativi canoni;

b) predispone, in base alle proposte degli enti tecnici, i programmi di intervento nel settore dell'ippicoltura, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e vigila sull'attuazione di essi;

c) determina, sentiti gli enti tecnici, gli stanziamenti relativi ai premi, tenendo conto, quanto ai premi alle corse, della loro

importanza ai fini della selezione, della produttività dei singoli ippodromi per presenza di pubblico e volume delle scommesse nell'ippodromo, nonché delle esigenze di incentivazione, e trasferisce le relative disponibilità agli enti tecnici per l'assegnazione;

d) determina gli stanziamenti relativi alle provvidenze per l'ippicoltura e, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trasferisce agli enti tecnici le disponibilità finanziarie per le loro spese di organizzazione e funzionamento e per tutte le erogazioni e gli interventi nei settori di competenza;

e) determina, sentiti gli enti tecnici, gli stanziamenti per i contributi straordinari previsti dall'articolo 4, comma 3, e provvede alla loro erogazione;

f) emana regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli negli ippodromi e fuori di essi;

g) emana direttive per coordinare l'attività degli enti tecnici e approva il calendario delle manifestazioni ippiche dagli stessi redatto.

### Art. 3.

#### *(Organi dell'UNIRE)*

1. Sono organi dell'UNIRE il presidente, il consiglio direttivo e il collegio sindacale.

2. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra persone di particolare esperienza e qualificazione.

3. Il consiglio direttivo è costituito dal presidente dell'UNIRE, dai presidenti degli enti tecnici e da quattro esperti di riconosciuta competenza amministrativa prescelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Partecipano alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, i direttori generali dell'UNIRE e degli enti tecnici. Il consiglio nella sua prima riunione elegge fra i propri componenti il vice presidente dell'UNIRE.

4. Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da tre membri, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze ed uno, con funzioni di presidente, dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Gli organi dell'UNIRE durano in carica quattro anni. Al presidente e ai membri degli organi collegiali il mandato può essere rinnovato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 4.

##### *(Esercizio delle scommesse)*

1. La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse per le corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è attribuita all'UNIRE che può affidarla in concessione nelle forme che ritiene più opportune quali riversamento totale o parziale, riferimenti, o altre.

2. I soggetti concessionari corrispondono all'UNIRE un canone determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale dei proventi netti del totalizzatore, delle scommesse a libro e di ogni altro tipo di scommesse sulle corse.

3. Nella determinazione del canone si tiene conto degli oneri gravanti sul concessionario per l'eventuale gestione di ippodromi, nonchè del volume di scommesse da questi attivato anche fuori dagli ippodromi. L'UNIRE può comunque erogare ai soggetti concessionari dell'esercizio delle scommesse che siano gestori di ippodromi, contributi per il miglioramento ed il rinnovo degli impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti.

4. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate. Esse sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, decadono per irregolarità dell'esercizio o per mancato pagamento del canone o per altra grave inosservanza degli obblighi gravanti sul

concessionario e sono revocabili per ragioni di pubblico interesse. La decadenza della concessione per fatto imputabile al concessionario esclude il rinnovo in capo allo stesso concessionario o il rilascio di altra concessione.

Art. 5.

*(Disposizioni penali)*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 è punito ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, salva l'applicazione delle norme generali in materia di concorso di reati e di concorso di persone nel reato. L'UNIRE è autorizzata a costituirsi parte civile nei relativi procedimenti per le restituzioni ed il risarcimento del danno corrispondenti al profitto indebitamente conseguito dagli autori del reato. Le somme riscosse per ammende, restituzioni e risarcimento del danno sono acquisite dall'UNIRE a titolo di provento straordinario.

TITOLO II

RIORDINAMENTO DEGLI ENTI TECNICI

Art. 6.

*(Novero e natura degli enti tecnici)*

1. Sono enti tecnici dell'ippica coordinati con l'UNIRE, il *Jockey club* italiano (JCI), l'Ente nazionale per le corse al trotto (ENCAT) e l'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI).

2. Gli enti tecnici aventi sede in Roma, hanno natura di ente pubblico e svolgono la loro attività sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

## Art. 7.

*(Finalità e compiti degli enti tecnici)*

1. Il *Jockey club* italiano ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'allevamento ed il miglioramento del purosangue da galoppo e di quello da ostacoli, e di incentivare, disciplinare e controllare le corse di galoppo in piano, le corse ad ostacoli e le corse per cavalieri dilettanti.

2. L'Ente nazionale per le corse al trotto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'allevamento ed il miglioramento del cavallo da trotto e di incentivare, disciplinare e controllare le corse al trotto ed all'ambio.

3. L'Ente nazionale per il cavallo italiano ha lo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione ippica nazionale, esclusa soltanto quella del purosangue inglese, del cavallo trottatore e ambiatore, con riferimento a qualsiasi impiego ed utilizzazione agonistici e di incentivarne, disciplinarne e controllarne la selezione attraverso i concorsi ippici, le prove di modello e di attitudine, le gare, le corse ed ogni altra manifestazione che non rientri nella specifica competenza degli enti tecnici di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli enti tecnici, ciascuno nel proprio ambito di competenza, svolgono i seguenti compiti fondamentali:

a) provvedono a tutte le incombenze di carattere disciplinare e tecnico relative alle corse, alle gare, ai concorsi e ad ogni altra manifestazione;

b) rendono pareri all'UNIRE circa la determinazione e ripartizione dei premi, tenendo conto dell'importanza della manifestazione e, qualora si tratti di corse, della loro importanza tecnica e dei risultati conseguiti dai singoli ippodromi;

c) redigono e pubblicano i libri genealogici di rispettiva competenza assumendone la gestione tecnica e amministrativa;

d) curano la tenuta dei certificati di origine e dei registri di passaggio di proprietà dei cavalli;

e) erogano i fondi ed attuano gli interventi a favore della ippicoltura, in confor-

mità dei programmi predisposti dall'UNIRE e approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) favoriscono la formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori del settore nonché l'apprendimento delle nozioni tecniche e pratiche per la diffusione della pratica equestre specialmente tra i giovani, anche attraverso l'istituzione e la gestione di appositi centri;

g) curano i rapporti con gli altri enti italiani o stranieri aventi competenza analoga o simile.

#### Art. 8.

##### *(Organi degli enti tecnici)*

1. Sono organi degli enti tecnici il presidente, l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori, le commissioni di disciplina ed il collegio dei probiviri.

2. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è scelto in una rosa di tre nominativi di persone di riconosciuta competenza tecnica o amministrativa designate dall'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione procede all'elezione del vice presidente.

3. Gli statuti degli enti stabiliscono i criteri per attribuire alle assemblee la maggiore rappresentatività del settore amministrato e assicurare la presenza nei consigli di amministrazione e nei comitati esecutivi dei soggetti che sono portatori di interessi istituzionali o socialmente rilevanti.

4. La gestione amministrativa e finanziaria degli enti è riservata ai presidenti, ai consigli di amministrazione ed ai comitati esecutivi e, in sede di controllo interno, ai collegi dei revisori.

5. Gli organi degli enti tecnici durano in carica quattro anni. Al presidente ed ai membri degli organi collegiali il mandato può essere rinnovato in conformità delle vigenti disposizioni di legge.



TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

*(Norme di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica saranno emanate entro sei mesi le norme di attuazione della presente legge, e determinati i rispettivi termini di applicazione.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà all'immediato scioglimento degli organi di amministrazione dell'UNIRE e degli enti tecnici ed alla contestuale nomina di commissari straordinari per l'adozione di nuovi statuti in armonia con le disposizioni della presente legge.

3. L'efficacia degli articoli da 1 a 3 e da 5 a 8 della presente legge è sospesa, fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1 e delle nuove norme statutarie di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine le convenzioni in corso di validità con le società di corse e con le agenzie ippiche devono considerarsi risolte, ma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre sulla base di esse la prosecuzione del rapporto fino al rilascio degli atti di concessione.